




COMUNE DI SAVELLI

(provincia di Crotone)

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2025

- Deliberazione n. 363/2021/R/rif
- Deliberazione n. 389/2023/R/rif
- Deliberazione n. 363/2021/R/rif



1.	Premesse e riferimenti normativi	pag 3
2.	Obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale	pag 4
3.	Descrizione del modello gestionale ed organizzativo	pag 6
4.	Relazione piano finanziario (sviluppo MTR-2 Delibera 363-2021)	pag 9
-	Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti	pag 9
-	Entrate relative al costo dei servizi	pag 10
-	Componenti costo variabile	pag 11
-	Componenti costo fisso	pag 13
-	Dati di conto economico	pag 16
-	Focus ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	pag 18
-	Calcolo dei costi operativi incentivanti	pag 19
-	Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni	pag 19
-	Calcolo dei costi operativi di gestione associati al D.lgs. 116	pag 21
-	Verifica del valore C116a	pag 21
-	Calcolo dei costi operativi di gestione associati a standard e livelli minimi di qualità	pag 22
-	Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali	pag 22
-	Costi uso del capitale	pag 22
-	Determinazione del valore della componente a conguaglio	pag 23
--	Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi	pag 28
-	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	pag 28
-	Note	pag 29
-	Conclusioni	pag 29

1. PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1° gennaio 2014.

Successivamente la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha introdotto notevoli modifiche alla Legge n. 147/2013 accorpando la componente Tasi alla preesistente IMU, ed ha imposto nuove direttive per la redazione del piano finanziario Tari secondo le modalità imposte dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

La redazione del presente documento è pertanto finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi al calcolo delle tariffe in coerenza con il sopracitato metodo imposto dall'Autorità (ARERA) rendendo in questo modo trasparente e ben intellegibile l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR-2 concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 deliberato il 3 Agosto 2021 con riferimento 363/2021/R/rif e successivo aggiornamento 389/2023/R/RIF deliberato il 3 Agosto 2023 con le linee guida per la gestione del biennio 2024-2025.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR 2.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2025, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali così come richiesto dal metodo.

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare. Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2025, nel presente piano finanziario, sono riportate tutte le informazioni sulla modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli

obiettivi ambientali, qualitativi ed anche economici che il Comune prevede di ottenere.

E' compito del Consiglio Comunale di approvare, entro il termine fissato dalle norme statali, il regolamento attuativo e le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

2. GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Savelli si pone.

- Obiettivo d'igiene urbana

Lo Spazzamento delle strade e aree comuni nel territorio comunale viene effettuato dal comune, con frequenza giornaliera ed in ogni caso dopo ogni evento pubblico che avviene sul territorio stesso. L'attività viene svolta direttamente dal comune con personale interno.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per aumentare la quantità di differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. Il servizio viene svolto direttamente dal Comune con l'ausilio di cooperative attraverso modalità mista di raccolta con casonetti di prossimità e servizio di porta a porta raccogliendo indifferenziata e umido

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

- Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2025, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Per quanto riguarda l'importo della tassa, in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale, verrà stabilito nella Delibera Consiliare di approvazione, sia il numero di rate che le date di scadenza.

- Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione o esenzione della tariffa.

3. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ORGANIZZATIVO

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento, la produzione quindi del rifiuto solido urbano, dipende quindi dalla popolazione residente e dalla popolazione non residente che viene nel comune in particolari periodi dell'anno. Il Comune di Savelli conta al 31 dicembre del 2024, una popolazione residente di 1004 abitanti suddivisi per un totale di numero di famiglie di 517 unità. La tabella sotto riportata, indica la movimentazione demografica del comune avvenuta nel corso dell'anno 2024, che può ritenersi stabile.

	maschi	femmine	totale	famiglie
POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 01/01/2024	503	522	1025	526
NATI - (Iscritti per nascita)		2	2	
DECEDUTI (Cancellati per morte)	8	12	20	
ISCRITTI (Iscritti per trasferimento)	45	5	50	
CANCELLATI (cancellati per trasferimento)	34	19	53	
POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2024	506	498	1004	517
POPOLAZIONE ISCRITTA AIRE				

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Savelli, in conformità con le modalità previste dal Testo Unico 267/2000, è assunto con diritto di privativa dall'Amministrazione Comunale che gestisce mediante affidamento (diretto e/o in appalto) le singole attività che compongono la filiera dei rifiuti urbani. Il ruolo del Comune di Savelli, quindi, è innanzitutto quello di GESTORE in economia ai sensi della deliberazione 443/2019 ARERA e ss. mm. ii., oltre ad essere ETC – ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE poiché non esiste un Ente di governo d'ambito (EGATO), ad oggi costituito ed operante.

Tale servizio viene svolto per il 100% delle utenze comunali con il metodo della raccolta differenziata porta a porta e mediante raccolta con cassonetti in prossimità.

Nel dettaglio il servizio comprende:

- Raccolta e trasporto rifiuti urbani (RU) e dei rifiuti assimilati agli urbani, provenienti da superfici soggetti a tasse e conferiti agli impianti autorizzati;
- Pulizia e ripristini ambientali di aree oggetto di scarico abusivo di rifiuti assimilabili agli urbani, all'interno del centro abitato, abbandonati su aree pubbliche
- Raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti per apparecchiature elettroniche, frigoriferi, televisori, materassi, etc
- Servizi collaterali e occasionali connesse alla gestione dei rifiuti

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2023 - Dicembre 2023

RACCOLTA IN T/A

FLUSSO DI RACCOLTA	Qta in t/anno	%	Produzione kg/anno per abitante	Produzione kg/giorno per abitante
- 150101 imballaggi in carta e cartone	32.06	7.29%	0	0
- 150106 imballaggi in materiali misti	33.08	7.52%	0	0
- 150107 imballaggi in vetro	45.363	10.31%	0	0
- 200101 carta e cartone	24.5	5.57%	0	0
- 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	110.77	25.18%	0	0
- 200307 rifiuti ingombranti	57.07	12.97%	0	0
Totale D	302.84	68.85	0	0
- 200301 rifiuti urbani non differenziati	137.01	31.15%	0	0
Totale I	137.01	31.15	0	0
TOTALE RACCOLTA T/ANNO	439.85	100.00%	0	0

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2023 il Comune di **SAVELLI** è stato in grado di raccogliere in modo differenziato **Kg 302.840** di rifiuti solidi urbani, pari al **68,85 %** del totale dei rifiuti.

4. RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO MTR-2

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 3 Agosto n. 363/2021/R/RIF. e fa riferimento:

- Allo specifico layout di risultato “363-2021-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF” utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato RU e costi del comune;
- Alla presente relazione che si attiene, per la parte di conto economico allo “363-2021.R-rif Appendice 2” che ne rappresenta lo schema tipo;
- All’allegato A Delibera 363-2021 METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 indicato in seguito come MTR-2.
- Aggiornamento 363/2023/R/RIF per la gestione del biennio 2024-2025

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all’MTR-2 e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2025 in coerenza con i criteri disposti da MTR-2.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

- **ATTIVITÀ OGGETTO DELLA GESTIONE INTEGRATA RSU**

Attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade;
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti;
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- d) Trattamento, recupero e smaltimento;
- e) Attività di direzione, uffici, e quant’altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti risultano escluse dal perimetro sottoposto a regolazione dell'autorità. In particolare, comprendono:

- a) Raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- b) Derattizzazione;
- c) Disinfestazione;
- d) Spazzamento e sgombero neve;
- e) Cancellazione scritte vandaliche;
- f) Defissione manifesti abusivi;
- g) Gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) Gestione del verde pubblico;
- i) Manutenzione delle fontane.

- **ENTRATE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO**

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2025, devono essere considerati nel PEF i nuovi parametri introdotti dall'autorità partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

a = Anno 2025

$\sum T_a$ = Totale entrate tariffarie di riferimento del servizio integrato di gestione dei RU;

ΣTVa = Entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;

ΣTFa = Entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

- **COMPONENTI COSTO VARIABILE**

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} \\ - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + RCtot_{TV,a}$$

CRTa = Componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- Gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- Lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- Raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento;
- Cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta.

CTSa = Componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- Trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;
- Smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.

CTRa = Componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- Trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
- Recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;

- Conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
- Commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.

CRDa = Componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- Gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- Lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- Cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta;
- Raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

CO116TVa,exp = Ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza da conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.

CQ116TVa,exp = Ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli eventuali oneri variabili aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio.

COITVa,exp = Ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

ARa = È la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del

ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza.

b = Fattore di sharing dei proventi, può assumere un valore compreso tra 0,3 e 0,6.

ARsc,a = È la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza.

b(1+wa) = È il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di compliance, dove **wa** è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute secondo l'art. 3 MTR-2.

RCtotTVa = Componente a conguaglio relativa ai conguagli pregressi presenti sui piani economici finanziari 2023 e 2024.

- **COMPONENTI COSTO FISSO**

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RCtot_{TF,a}$$

CSLa = Componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- La raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;
- La raccolta e il trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali;
- La raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali).

CCa = Sono i costi comuni e comprendono:

- **CARCa** = Sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:

- Accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- Gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- Promozione di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;
- Misure di prevenzione della produzione di rifiuti in coerenza con quelle che dovranno essere contenute nel “Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti” come disciplinato dal decreto legislativo n.116/20, che ha modificato l'art. 180 del decreto legislativo n.152/06 – prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - La quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo della vita;
 - Gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - Il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- ***CGGa*** = Costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura.
- ***CCDa*** = Costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
 - Nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
 - Nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.
- ***COALa*** = Include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

L'ente territoriale competente può inoltre includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficiente a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

CKa= Costi d'uso del capitale.

COITFa,exp = Ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

(1+ya)RCTFa/r = Dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti ed è posto a -0,1 ($RCTFa > 0$) mentre ***RCTFa*** è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

In breve i costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

- **Costi variabili**
 - Costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
 - Costo trattamento e smaltimento
 - Costo trattamento e recupero
 - Costo raccolta dei rifiuti differenziata
 - Ricavi derivanti dai corrispettivi sistemi collettivi di compliance rivisti con il fattore di sharing
 - Proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
 - Costi operativi incentivanti variabili
 - Componente per costi variabili previsionali D.lgs. 116/20
 - Componente per costi variabili previsionali per raggiungimento standard e livelli minimi di qualità
 - Componente a conguaglio relativa a costi variabili
- **Costi fissi**
 - Costo spazzamento e lavaggio

- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- Componente per costi fissi previsionali D.lgs. 116/20
- Componente per costi fissi previsionali per raggiungimento standard e livelli minimi di qualità
- Componente a conguaglio relativa a costi fissi

- **DATI DI CONTO ECONOMICO**

I costi da considerare per l'anno 2025 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2023 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerandoli senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata a parte nel format di Appendice 1 predisposto dall'autorità corredata dalla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentante del Gestore/Comune. L'appendice 1 riassume tutte le voci di costo di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi all'annualità 2023 al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate, delle poste rettificate e dei costi operativi incentivanti cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obbiettivo sono riferite a tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio e di seguito elencate (art. 7 comma 7.3 MTR-2 363/2021/R/rif).

Voci di costi ammessi al riconoscimento tariffario:

- B6 Costi per materie di consumo e merci
- B7 Costi per servizi
- B8 Costi per godimento di beni di terzi
- B9 Costi del personale
- B11 Variazioni delle rimanenze di materiale e consumo
- B12 Accantonamento rischi
- B13 Altri accantonamenti
- B14 Oneri diversi dalla gestione (IVA)

Laddove non fosse possibile reperire i costi contabili, ad esempio per cambio gestore del servizio, questi sono direttamente riferiti a quelli indicati nel PEF approvato per la deliberazione delle tariffe nell'anno a-2.

Ai fini del calcolo della TARI questi costi vengono raggruppati in:

- **CG** (costi operativi di gestione)
- **CC** (costi comuni)
- **CK** (costi uso del capitale)

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: CC 2023 = 4,5% e CC 2024 = 8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla.

- **FOCUS SUI RICAVI DERIVANTI DA VENDITA DI MATERIALI E/O ENERGIA**

Secondo quanto previsto dal metodo MTR-2 ARERA, vengono dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai sistemi collettivi di compliance per la raccolta differenziata dei rifiuti. Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi b e $b(1+\omega a)$ che in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata presente sul territorio comunale possono avere valori compresi tra:

- b [0,3 - 0,6]
- $b(1+\omega a)$ [0,33 - 0,84]

La scelta del loro valore risulta di competenza dell'ente territoriale d'ambito. In particolare la scelta di ωa viene effettuata sulla base del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1a$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2a$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali e dei ricavi ottenuti dai sistemi collettivi di compliance per la susseguente approvazione da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

- $b = 0,30$ (competenza EGATO)
- $b(1+\omega a) = 0,33$ (competenza EGATO)

Dove ωa :

	$-0,2 < \gamma 1a \leq 0$	$-0,4 < \gamma 1a \leq -0,2$
$-0,15 < \gamma 2a \leq 0$	0,10	0,30
$-0,3 \leq \gamma 2a \leq -0,15$	0,20	0,40

In relazione ai fattori di sharing scelti, i valori dei proventi ***ARa*** e ***ARsc,a*** risultano essere:

- Valore ***AR*** = € 0,00
- Valore ***ARsc*** = € 0,00

- **CALCOLO DEI COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI**

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l’Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio QL. Fermo restando l’applicazione del limite di prezzo indicato nel successivo paragrafo “Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie” si quantificano i seguenti costi operativi incentivanti

- Valore ***COITV***= € 0,00
- Valore ***COITF***= € 0,00

- **VERIFICA VALORI DI PERIMETRO GESTIONALE E QUALITÀ PRESTAZIONI**

Il Comune di Savelli, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità, quali:

- Il coefficiente di recupero di produttività (**Xa**);
- Il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (**QLa**);
- Il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (**PGa**).

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Per l'individuazione del livello di efficienza ci si è avvalsi di una griglia di valutazione (da molto elevato" a "molto insoddisfacente") facendo il confronto del costo medio per il servizio RU a tonnellata con i valori medi nazionali tra Comuni di simile dimensione.

Il coefficiente **Xa** è stato quantificato prendendo in esame il livello di efficienza ed è stato quantificato con un valore pari a 0,20 %.

Il coefficiente **QLa** per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (ad esempio in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc) – è stato quantificato al 4 %.

Il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale **PGa**, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (ad esempio passaggio della raccolta stradale della raccolta porta a porta) – è stato quantificato al 3%.

Il Comune ha inteso valorizzare come segue i coefficienti PG e QL, sulla base della stabilità delle diverse fasi del servizio.

- Valore **QL** = 4 %
- Valore **PG** = 3 %

- **CALCOLO DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI AL D.LGS. 116**

Ai fini della determinazione dei costi operativi previsionali destinati alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, si quantificano eventuali incrementi/riduzioni delle quantità di rifiuti gestiti che comportano la necessità di avere attività aggiuntive/minori attività e le eventuali riduzioni della quantità dei rifiuti gestiti per effetto della scelta di utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani.

Sulla base delle evidenze ottenute si determinano i seguenti costi operativi di gestione associati al D.lgs.116/20:

- $CO116TVa = € 0,00$
- $CO116TFa = € 0,00$

- **VERIFICA DEL VALORE $C116a$**

In base alle disposizioni dell'autorità il coefficiente C116 per la verifica del “Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie” può assumere valori massimi del 3% non potendo comunque il parametro pa (si veda paragrafo limite annuale alla crescita tariffaria) assumere valori superiori a quelli risultanti dalla formula:

$$pa = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

In relazione ai costi operativi di gestione associati al D.lgs. 116/20, il valore del coefficiente $C116$ risulta il seguente:

- Valore $C116a = 0,00\%$ (competenza ETC)

- **VALORE COEFFICIENTE $CR1a$**

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno, per la determinazione del parametro pa , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $CR1a$, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2023 e 2024 riconducibili alla

dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7% a seconda delle condizioni precedentemente descritte.

- **CALCOLO DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI A STANDARD E LIVELLI MINIMI DI QUALITÀ**

Vengono di seguito elencati le componenti previsionali legate a eventuali oneri variabili e fissi che il comune intende sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'autorità:

- $CQTVa = € 0,00$
- $CQTFa = € 0,00$

- **ALTRI COSTI INCLUSI QUELLI A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI**

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2025, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.11 comma 11.1 MTR-2 363/2021/R/RIF) e di altri eventuali oneri, risultano pari a:

- **COal ONERI DI FINANZIAMENTO = € 0,00**

- **COSTI USO DEL CAPITALE (CK)**

I costi d'uso del capitale CKa , relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a:

$$CKa = Amm a + Acc a + R a + RLIC, a$$

dove:

- $Amm a$ è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 15 MTR 363/2021/R/rif;

- *Acc a* è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario definiti dall'articolo 16 MTR 363/2021/R/rif. Al suo interno ricade la valorizzazione dell'accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità il quale non può superare un valore massimo del 80% di quanto previsto dalle norme sul FCDE di cui al punto 3.3 dell'allegato n.4/2 al decreto legislativo 118/11 (art.16 comma 16.2 MTR-2 363/2021/R/rif);
- *R a* è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- *RLIC, a* è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato.

Per il CK il calcolo è eseguito sulla base dei costi storici anno a-2 basato sui dati di bilancio e corrisponde a **€ 0,00**

- **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA COMPONENTE A CONGUAGLIO**

In relazione all'annualità 2025 sono state determinate le componenti a conguaglio *RCtotTVa* corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 18 MTR-2 363/2021/R/RIF, e *RCtotTFa*, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 19 MTR-2 363/2021/R/RIF.

Ai fini della quantificazione delle componenti *RCtotTVa* e *RCtotTFa*, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra diverse annualità del secondo periodo regolatorio, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

- **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA COMPONENTE A CONGUAGLIO IN PARTE VARIABILE**

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, la componente di conguaglio $RCtotTVa$, relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, comprende per il PEF 2025:

- La quota del recupero delle mancate entrate tariffarie residue $RCNDTV$ relative all'anno 2024 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche:
 - $RCNDTV = € 0$
- La quota $RCUTVa$ per il recupero della parte residua della differenza tra i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2024 approvato, entro il 31 dicembre 2024, in applicazione del MTR, e i costi variabili determinati per l'anno 2025 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'Articolo 107, comma 5 del Decreto-Legge n. 18/20):
 - $RCUTVa = € 0$
- La quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2023 e 2024, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità:
 - **Rata Conguaglio Variabile RC 2023 - € 0,00**
 - **Rata Conguaglio Variabile RC 2024 - € 0,00**
- Il recupero dello scostamento tra le componenti $COSTVexp$ e $COVTVexp$, quantificate nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2023 e 2024 ai sensi del MTR, inerenti rispettivamente gli oneri variabili sostenuti e rendicontati dal gestore per le medesime annualità a fronte delle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate eventualmente introdotte ai sensi di

quanto previsto dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e gli oneri variabili sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19.

- $COVT_{exp}$ = € 0,00
- $COSTV_{exp}$ = € 0,00

- Il recupero a vantaggio degli utenti, per il mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto dello scostamento tra la componente $COITV_{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria 2024 e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità.
 - $COItv\ 2025$ = € 0,00
- Il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità
 - **Totale recupero PV** = € 0,00
- **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA COMPONENTE A CONGUAGLIO IN PARTE FISSA**

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, la componente di conguaglio $RCtot\ TFa$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, comprende per il PEF 2025:

- La quota ($RCUTFa$) per il recupero della parte residua della differenza tra i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2024 approvato, entro il 31 dicembre 2024,

in applicazione del MTR, e i costi fissi determinati per l'anno 2025 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20):

- **$RCUTFa = € 0,00$**
- La quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2023 e 2024, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità:
 - **Rata Conguaglio fissa RC 2023 - € 0,00**
 - **Rata Conguaglio fissa RC 2024 - € 0,00**
- Il recupero dello scostamento tra la componente **$COVTfexp$** , quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2023 e 2024 ai sensi del MTR, inerente gli oneri fissi sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19
 - **$COVTfexp = € 0,00$**
- Il recupero a vantaggio degli utenti, per il mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto dello scostamento tra la componente **$COITfexp$** quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria 2024 e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità.
 - **$COItf 2025 = € 0,00$**

- Il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità.
 - **Totale recupero PF = € 0,00**
- **VERIFICA DELLA CONDIZIONE PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI COME PREVISTO DALL'ART. 3 DELL'MTR**

Per il 2025 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \sum TVa / \sum TVa-1 \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/-20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

- **LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE**

Il metodo MTR-2 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2025 con quelle dell'anno precedente (2024) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da $1 + \text{tasso di inflazione programmata pari a } 2,7\% (2024-2025) \text{ meno il coefficiente di recupero produttività, compreso in un intervallo di valori tra } 0,1 - 0,5\%$, più i coefficienti di miglioramento e qualità.

Deve quindi essere rispettata la seguente condizione:

$$\sum Ta / \sum Ta-1 \leq (1 + pa)$$

Dove:

- **a** = anno 2025
- **Ta** = Tariffa PEF 2025
- **Ta-1** = Tariffa PEF 2024
- **pa** = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe
- **rpi a** = tasso di inflazione programmata ed uguale a 2,7%
- **Xa** = coefficiente di recupero di produttività
- **QLa** = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità
- **PGa** = coefficiente per la valorizzazione di modifiche perimetro gestionale
- **CR1a** = coefficiente per maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2023 e 2024 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione

$$pa = rpi a - Xa + QLa + PGa$$

Ai fini della determinazione del parametro pa , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente **C116a** e **CR1a**, che tengano conto della necessità di copertura delle componenti **C0116,TV,aexp** e **C0116,TF,aexp**, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento).

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2025 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato al seguente risultato:

$$(1+pa) = 1,0940$$

$$\text{€ 224.256,00 (anno 2025) / € 204.988,00 (anno 2024) = 1,0939}$$

- **NOTE**

Il Comune di Savelli per la redazione del PEF TARI 2025 ha utilizzato lo schema regolatorio numero **4** secondo l'MTR-2 prevendendo un miglioramento nell'efficacia e nella qualità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all'anno di riferimento a-2 forniti dal comune. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpati ai fini della corretta determinazione del piano economico finanziario.

Va ricordato che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/9518, il costo oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato come valore massimo. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

• **CONCLUSIONI**

Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie è rispettato.

Il Comune di Savelli ha adeguato le linee guida per la gestione della TARI seguendo la regolamentazione prevista per il biennio 2024-2025 da ARERA con l'MTR-2 (Deliberazione 389/2023/R/Rif del 3 agosto 2023).

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: *CC 2023 = 4,5% e CC 2024 = 8,8%*.

Le principali ragioni di questo aumento sono da imputare a:

- Inflazione: L'aumento dei costi di energia e dei materiali necessari per la gestione dei rifiuti ha portato a un rincaro delle tariffe per coprire i costi aggiuntivi.

- Costi di gestione dei rifiuti: I comuni sono costretti a sostenere costi elevati per la gestione dei rifiuti, tra cui la raccolta, lo smaltimento e il trattamento.
- Componenti perequative: dal 2024 ARERA ha introdotto delle componenti perequative per finanziare la maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi e le agevolazioni riconosciute ai cittadini con basso reddito, che possono incidere sull'importo finale della TARI:

Componente perequativa UR1: È pari a 0,10 € per utenza ed è destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti.

Componente perequativa UR2: È pari a 1,50 € per utenza e viene applicata per finanziare altri obiettivi.

Componente perequativa UR3: Introdotta con la delibera ARERA 133/2025, è pari a 6,00 € per utenza e serve a finanziare il bonus sociale TARI.